

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNI DI PAVIA DI UDINE E S. MARIA LA LONGA

COMMITTENTE	COMUNI DI PAVIA DI UDINE E S. MARIA LA L.
LAVORO	ROTATORIA IN LOCALITA' CROSADA NEI COMUNI DI SANTA MARIA LA LONGA E PAVIA DI UDINE SULLA SR 352
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1: NORME GENERALI

RUNCIO
Via Podgora, 25 33100 UDINE
P.IVA 01880450307

Architettura
Ingegneria
Urbanistica

Tel. 0432 534012 fax 0432 236660
email: studio@runcio.it

ASSOCIATI

Ing. Livio Runcio
Ing. Adriano Runcio
Arch. Rodolfo Runcio

Architettura
Ingegneria
Urbanistica

IL TECNICO RESPONSABILE
Dott. Ing. Adriano Runcio



COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

NOVEMBRE 2013

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica

13

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	2
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	2
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	4
ART. 5 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.....	5
ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	5
ART. 7 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA.....	6
ART. 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO	7
ART. 9 - SUBAPPALTO	8
ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 11 - NORMATIVA ANTIMAFIA.....	12
ART. 12 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	14
ART. 13 - PROVE DEI MATERIALI.....	14
ART. 14 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI	15
ART. 15 - INTERFERENZE	15
ART. 16 - PAGAMENTO ACCONTO – ANTICIPAZIONE - CONTO FINALE	15
ART. 17 - VERIFICHE, COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO.....	16
ART. 18 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.....	17
ART. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO	18
ART. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	19
ART. 21 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI	19
ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	20
ART. 23 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	20
ART. 24 - CONTABILITA' E NORME DI MISURAZIONE.....	20
ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE.....	22
ART. 27 - ESPROPRI	22
ART. 28 - OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE	22
ART. 29 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	22
ART. 30 - CARTELLO DI CANTIERE.....	22
ART. 31 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	23
ART. 32 - SPESE DI CONTRATTO.....	23
ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	23
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI	23

CAPO 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI LAVORI

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

- 1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria in località Crosada del Comune di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa" lungo la S.R. n°352 "di Grado".
- 2 L'appalto si svolge nel pieno rispetto della L.R. n.14/2002 e s.m.i., del Regolamento - D.P.Reg. n.165/03 e del Capitolato Generale d'Appalto - D.P.Reg. n.166/03.
- 3 L'Impresa, avendo esaminato il progetto dell'appalto, dà atto che lo stesso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che pertanto assicura la precisa definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere); dà atto inoltre che, nei limiti in cui la rappresentazione dei siti sia esatta, l'opera può essere eseguita al costo previsto, secondo i piani di sicurezza e coordinamento, o D.U.V.R.I., predisposti dalla Stazione Appaltante, eventualmente integrati, ovvero secondo i Piani di sicurezza sostitutivi, redatti dall'Impresa stessa (Art.31 – L.R. n. 14/2002 e s.m.i.; D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
- 4 L'area dove debbono eseguirsi i lavori sarà consegnata all'Impresa nello stato attuale pertanto resta a carico dell'Appaltatore l'onere eventuale per l'estirpazione e rimozione di essenze arboree, fusti, ceppaie, pali, pietrami, condotte e quant'altro ivi esistente, nonché l'occupazione temporanea di aree private per il deposito materiali.
- 5 Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art.16 comma 8 della L.R. 14/2002 e s.m.i. si intende stipulato "a corpo".
- 6 L'importo complessivo presunto lordo dei lavori a corpo compresi nell'appalto, ammonta ad **€ 572.000,00** (diconsi Euro cinquecentosettantaduemila/00). Il costo della sicurezza è pari a **€ 16.000,00** (diconsi Euro sedicimila/00). L'importo dell'appalto soggetto al ribasso risulta pertanto di **€ 556.000,00** (diconsi Euro cinquecentocinquantaseimila/00).
- 7 Le principali categorie di lavoro da eseguire ed i loro importi presunti risultano da seguente prospetto:

CATEGORIA DI LAVORO	CAT.	CLASS.	€
Lavori stradali	OG3	II	361.872,35
Lavori di fognatura e acquedotto	OG6	I	134.620,51
Lavori di pubblica illuminazione	OG10	I	75.507,14
TOTALE			572.000,00
Per oneri all'adozione delle misure di cui ai piani di sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta			16.000,00
Importo soggetto a ribasso d'asta			556.000,00

- 8 Le cifre del presente prospetto indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro e possono variare sia in più quanto in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, a seguito di tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni e comunque variazioni di qualsiasi natura e specie che la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. riterrà opportuno e necessario apportare, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione, purché ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e con l'osservanza dei limiti stabiliti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto (D.P.Reg. n.166/03). L'elencazione di cui sopra ha pertanto carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori, per le cui autorizzazioni ed approvazioni si procederà nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

- 1 Le opere che formano oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dalle descrizioni,

norme e disegni di progetto, se allegati, nonché dall'eventuale perizia approvata e possono sommariamente riassumersi come segue, fermo restando le ulteriori lavorazioni previste negli elaborati di progetto:

- Preparazione ed all'allestimento del cantiere.
- Rimozione di recinti e manufatti ricadenti attualmente su aree private quali muretti di recinto, pali di illuminazione, pavimentazioni asfaltiche, taglio di piante d'alto fusto e rimozione di siepi, lievo e riposa in opera di portoni, demolizioni di manufatti di ingresso pedonale.
- Scarifica di pavimentazione asfaltica;
- Demolizione e ricostruzione di alcuni tratti di recinto in corrispondenza delle proprietà private che vengono occupate dai lavori di progetto o per la delimitazione dei marciapiedi o pista ciclabile.
- Messa a norma delle fermate delle corriere del servizio di linea per renderle dimensionalmente conformi a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.
- Realizzazione rotatoria con previsione di aiuola centrale leggermente rialzata rispetto la carreggiata in modo da rendere ottimale la visibilità ed evitare possibili fenomeni di abbagliamento.
- Dimensionamento dei tratti di raccordo secondo quanto disposto dalla normativa sulle rotatorie.
- Realizzazione della rotonda per tratti, come illustrato nel PSC, in modo da consentire in ogni situazione il transito veicolare lungo l'arteria principale. In tali fasi sarà realizzata una segnaletica provvisoria orizzontale e verticale per mantenere in sicurezza il transito stradale.
- Formazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione di tipo funzionale ed a ridotto consumo energetico costituito da pali in acciaio zincato e verniciato ed armature stradali del tipo a led;
- Installazione di caditoie ed interrimento di tubazioni in pvc e cementizie per la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche, installazione di impianto di trattamento dell'acqua di prima pioggia e ricalibratura di fossi esistenti per lo smaltimento dell'acqua piovana; in particolare si prevede la ricalibratura del fosso laterale di levante lungo la strada regionale fino all'area del depuratore posto a sud della rotatoria, per una lunghezza di circa 800 m.
- Movimenti di terra per la formazione di cassonetti stradali e ricalibratura dei fossati;
- Realizzazione di fondazione in misto cementato dello spessore di cm. 25 in corrispondenza della rotatoria fino all'estremità delle isole spartitraffico;
- Formazione di pavimentazioni di carreggiata realizzata a tre strati (base, strato di collegamento e tappeto).
- Predisposizione di pista ciclabile e marciapiedi.
- Rifacimento di alcune tratte di condotte acquedotto, una delle quali costituita da tubazione in cemento amianto della quale si prevede la bonifica.
- Predisposizione di impianti a rete per fibre ottiche e segnaletica luminosa.
- Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
- Per quanto riguarda l'interferenza con le previsioni del Consorzio Ledra Tagliamento si prevede l'interrimento di tubazioni in grado di collettore la portata di 300 lt./sec a sud della rotatoria. In particolare nel tratto di superamento dell'anello circolare, stante la modesta profondità della tubazione, si prevede di interrare due tubazioni in pvc calottate in misto cementato capaci di garantire la portata richiesta: più a valle la tubazione sarà costituita da tubazione in cemento con innesti a bicchiere posta al di sotto del marciapiede.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1 La documentazione di seguito elencata, alla cui osservanza l'Appaltatore è vincolato, costituisce parte integrante del contratto:
 - la L.R. n.14/2002 e s.m.i. "Disciplina organica dei lavori pubblici";
 - il Regolamento di Attuazione della L.R. n.14/2002 e s.m.i. in materia di lavori pubblici (D.P.Reg n.165/03);
 - il Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. n.166/03);
 - la Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano Straordinario Contro Le Mafie"
 - il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Regolamento di Attuazione del D.lgs.163/2006
 - il presente Capitolato Speciale, suddiviso nelle parti Norme Generali e Norme Tecniche;
 - gli elaborati di progetto come previsti dal Regolamento sopra citato (quali ad es. Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, o D.U.V.R.I., se previsto; Cronoprogramma, Elenco Prezzi, Relazione Tecnica, Elaborati Grafici, ecc.);
 - tutte le norme tecniche e/o generali non specificamente sopra riportate, ma inerenti all'oggetto di cui al presente appalto.
- 2 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo e la stima dei lavori.
- 3 Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi o compatibili con il progetto originale e relativi ad opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

ART. 4 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1 L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione provvisoria, ai sensi del primo comma dell'art. 30 della L.R. n.14/2002 e s.m.i., stabilita nella somma pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto di cui all'art.1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 75 C.3 del D.lgs. n.163/2006.
- 2 L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a prestare una cauzione definitiva, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 della L.R. n.14/2002 e s.m.i., stabilita in un importo pari al 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 123 del D.P.R. n.207/2010. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi dell'art. 150, comma 1, del D.P.Reg. n.165/03.
- 3 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica altresì l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 158, comma 4, del D.P.Reg. n.165/03). Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (art. 30 L.R. n.14/2002 02 e s.m.i., artt. 158 e 159 del D.P.R. n.165/03, D.P.Reg. n.166/03).
- 4 In particolare, il progettista incaricato della progettazione esecutiva/costruttiva dovrà essere munito, a far

data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 27, comma 1 lett. e), L.R. n.14/2002 e s.m.i., che si siano rese necessarie in corso di esecuzione.

ART. 5 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- 1 Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. n.14/2002 e s.m.i. e dell'art. 158 del D.P.Reg. n.165/03, l'esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.
- 2 La somma assicurata in relazione a quanto sopra è stabilita in **€ 572.000,00** pari al 100% dell'importo complessivo posto a base d'appalto.
- 3 L'Impresa è tenuta altresì a stipulare, con una Compagnia di Assicurazione di primaria importanza, apposita polizza di assicurazione per R.C.T. ed R.C.O., in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo contrattuale.
- 4 Ai sensi dell'art. 158, comma 3, del D.P.Reg. n.165/03, il massimale per detta assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.
- 5 Le polizze sopra indicate dovranno pertanto avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.C.T. - per catastrofe € 1.500.000,00
- per persona € 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali € 1.500.000,00
R.C.O. - per sinistro € 1.500.000,00
- per persona lesa € 1.500.000,00
- 6 Tali polizze dovranno essere presentate alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'atto della stesura del verbale di inizio lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati per l'esecuzione dell'appalto.
- 7 La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati, per eventuali danni a persone o cose connessi allo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.
- 8 Qualora venga a mancare la copertura assicurativa, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 78, comma 7, del D.P.Reg. n.165/03 e dell'art. 17 del Capitolato Generale, D.P.Reg. n.166/03.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

- 1 La consegna dei lavori risulterà da apposito processo verbale, in duplice esemplare, e sarà effettuata secondo le modalità di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.Reg. n.165/03. La stessa, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.
- 2 In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un

programma d'esecuzione dei lavori medesimi che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni.

3 Prima della consegna, tuttavia, l'Appaltatore deve:

- presentare tutta la documentazione prevista in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna stessa, copia della polizza di assicurazione per danni prevista dall'art.30 – comma 4, della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dall'art.158 del Regolamento (D.P.Reg. 165/03).

Qualora l'Impresa risultasse inadempiente a tali obblighi, non si potrà procedere alla consegna dei lavori.

- 4 Il termine d'ultimazione stabilito dall'atto contrattuale è di giorni **180 (centottanta) naturali e consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna, e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 78, comma 6, D.P.Reg. n.165/03 e art. 35 del D.P.Reg. n.166/03), comprensivo di giorni **30 (trenta)** per andamento stagionale sfavorevole.
- 5 Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza.
- 6 Alla consegna dei lavori, l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori un piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, da eseguirsi nei termini contrattuali. Tale piano dovrà recepire la normativa vigente in materia e dovrà mettere in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; schede tecniche dei prodotti da utilizzare; tipo, potenza, n. targa e n. telaio delle macchine, nonché quantità di impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori.
- 7 Nei cinque giorni successivi il Direttore dei Lavori, munito di visto del Responsabile del Procedimento, dovrà esprimersi sul programma proposto; l'Appaltatore dovrà recepire le eventuali osservazioni del Direttore dei Lavori ed entro tre giorni ripresentare il programma modificato secondo tali osservazioni.
- 8 Il programma dovrà prevedere le tempistiche della risoluzione delle interferenze con servizi, sottoservizi, impianti, installazioni militari, considerando anche l'eventualità di ritardi nell'intervento dei gestori e prevedendo in caso, adeguate alternative organizzative per eliminare fermi cantiere il cui onere rimarrà in ogni caso in carico all'Appaltatore e non potrà essere ascritto in alcun modo alla responsabilità indiretta della Stazione Appaltante.
- 9 Il programma dovrà prevedere specifiche misure organizzative per eliminare fermi cantiere nel caso di rinvenimenti localizzati di reperti archeologici durante le attività di sorveglianza da parte della Soprintendenza, qualora previste.

ART. 7 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA

- 1 Per l'appalto in oggetto la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in ottemperanza al D.Lgs n.81/2008, ha provveduto a redigere il prescritto Piano di Sicurezza e di Coordinamento o D.U.V.R.I., i cui contenuti, nonché i costi d'attuazione, sono stati individuati e determinati **nell'importo complessivo di € 16.000,00 (diconsi euro sedicimila/00).**
- 2 Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 3 Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le disposizioni contemplate in materia dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato Piano di Sicurezza e di Coordinamento o D.U.V.R.I., che costituisce parte integrante del contratto d'appalto.
- 4 L'Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008, considerato complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento o D.U.V.R.I., che specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare per quanto

riguarda le proprie scelte autonome e comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure, ferme restando le diverse responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori.

- 5 Resta salva l'applicazione dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alle proposte di integrazione al PSC dell'impresa aggiudicatrice.
- 6 Gravi e ripetute violazioni alle norme e alle disposizioni e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento o D.U.V.R.I. e nel piano suddetto da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., causa di risoluzione del contratto, così come espressamente sancito dall'art. 31 della L.R. n.14/2002 e s.m.i..

ART. 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

- 1 All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro, nonché di impegnarsi in merito all'attuazione di tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione infortuni e la tutela dei lavoratori; sia della conferma che dell'impegno si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.
- 2 L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008.
- 3 L'Appaltatore provvederà altresì:
 - a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento o D.U.V.R.I. fornito dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e nel Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;
 - a far osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
 - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino effettivamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi all'espletamento del presente appalto;
 - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, sia quelli eventualmente noleggiati sia quelli di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - a dismettere immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro, qualora non rispondenti alle predette norme, nonché a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
 - ad informare immediatamente prima dell'inizio dei lavori previsti nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
 - ad informare immediatamente, in caso di infortunio od incidente, la Direzione dei Lavori e ad ottemperare in tale evenienza a tutte le incombenze prescritte dalla Legge;
 - a provvedere, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs n.81/2008 alla vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati;
 - a provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa esecutrice con le modalità previste nell'allegato XVII del D.Lgs n.81/2008 ed a dare comprova alla Stazione Appaltante dell'avvenuta verifica, su semplice richiesta di questa;
 - a provvedere a coordinare rispetto alle Imprese esecutrici da questo chiamate ad operare in cantiere rispetto agli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del D. Lgs 81/2008;
 - a provvedere alla verifica della congruità dei Piani Operativi di Sicurezza delle ulteriori Imprese sopra citate

rispetto al proprio, ai sensi dell'art. 97 comma 3, lettera b, del D.Lgs. n.81/2008.

- 4 La Direzione dei Lavori ed il personale incaricato dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia o informazione all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo.
- 5 Ai sensi del D.L. n.223/06, convertito in L. n.248/06, è fatto obbligo all'Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.
- 6 La Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. comunicherà all'Appaltatore il nome del Responsabile dei Lavori.

ART. 9 - SUBAPPALTO

- 1 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dagli artt. 118 e 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
- 2 Relativamente alle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, giusta deliberazione n.35 del 03/09/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che si intende integralmente riportata e trascritta, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, mira a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante.
- 3 Inoltre si ritiene assimilabile al sub-appalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione.
- 4 E' pertanto vietato il distacco funzionale e di dipendenza del personale adibito alla conduzione dei mezzi d'opera impiegati nelle lavorazioni di stesa.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1 Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. n.165/03) e agli altri specificati nelle presenti Norme Generali, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:
- 2 L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque a carico del datore di lavoro (per es. assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi).

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni economiche e normative contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed Accordi Locali Integrativi applicabili agli operai dipendenti di Imprese Edili, Cooperative, Aziende Industriali ed affini, anche assunti al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, anche ai fini dell'accertamento contributivo.

Sussiste altresì in capo all'Appaltatore la responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi sopra descritti anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e in caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche qualora non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore dei lavori è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all'art. 9 del Regolamento di cui al D.P.C.M. n.55/91 e ad osservare le norme previste per prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sia riguardo il proprio personale sia riguardo il personale addetto alla Direzione dei Lavori, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n.81/2008. L'appaltatore è inoltre tenuto a redigere i Piani di Sicurezza ai sensi della normativa vigente i quali costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. procederà alla sospensione del pagamento degli Stati di avanzamento, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a che non venga accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore, che rimane contrattualmente obbligato, non può opporre eccezioni alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., né ha titolo ad alcun risarcimento danni; sulle somme sospese non saranno inoltre corrisposti interessi ad alcun titolo.

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto (n.166/2003) la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. potrà procedere, anche in corso d'opera, al pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni non versate da quest'ultimo, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento; ove le rate di acconto o quella di saldo risultino insufficienti a coprire i suddetti importi, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvederà all'invio delle richieste dei lavoratori e delle relative contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

- 3 La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 4 La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- 5 La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646);
- 6 L'effettuazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/03/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'11/06/1988);
- 7 Le spese per la redazione dei progetti di dettaglio, (o c.d. cantierabile) su base informatica e supporto cartaceo delle opere, quelle per controlli, nonché l'organizzazione e le spese per le prove di carico. L'Impresa è obbligata, sulla base del progetto cantierabile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che economico - contabile, rimanendo responsabile dell'esecuzione di tutte le opere per l'importo contrattuale definito nel medesimo progetto cantierabile approvato;
- 8 Le spese e l'onorario per il collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), effettuato da professionisti abilitati nominati da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..
- 9 Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dall'Ufficio Dirigente;
- 10 A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n.68/99 in materia di Inserimento lavorativo dei disabili, nonché alle disposizioni previste dalla Legge n. 130/58 e s.m.i. e dalla Legge sulle

Assunzioni dei profughi n.744/70 e s.m.i..

- 11 All'osservanza degli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, secondo quanto previsto dal D.M. 10 Luglio 2002 e s.m.i..
- 12 Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisoriale e le prescritte segnalazioni, a suo esclusivo carico, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- 13 Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
- 14 Ad espletare, salvo l'acquisizione del Decreto Prefettizio d'occupazione temporanea, tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
- 15 L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori; in merito agli attraversamenti di fiumi e di corsi d'acqua dovrà apprestare gli occorrenti elaborati ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
- 16 L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire contro eventuali danni prodotti da terzi le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Capo VIII del Regolamento Regionale - Disposizioni in materia di garanzie (D.P.Reg. 165/03).
- 17 L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nello svolgimento di detto rapporto contrattuale, dovesse subire per colpa dello stesso Appaltatore;
- 18 Ad assicurare in ogni momento l'utilizzo della strada nei tratti interessati da eventuali cantieri stradali secondo le ordinanze emesse dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..
- 19 A comunicare alla Direzione dei Lavori e alla Stazione Appaltante tutte le notizie utili relative all'impiego della manodopera e delle attrezzature impiegate.
- 20 L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori. Detti locali dovranno esser dotati di telefono, fax, computer, stampante, coppia di radiotelefoni VHF e modem. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei programmi (AutoCAD, etc.) e di collegamento Internet.
- 21 L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico, dotato di idonea professionalità, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. Nel caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale tecnico viene incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto.
- 22 L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 di data 19 febbraio 1959. L'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile. Peraltro le tabelle dovranno

rispondere a quanto prescritto dall'art.18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. Infine, in prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l'Impresa dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. II 382), del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada;

- 23 L'Impresa, quando previsto, è obbligata a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al fine di rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori, nonché alla sorveglianza e direzione degli stessi. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..
- 24 L'Impresa è obbligata a munirsi dei nulla-osta degli Enti gestori dei servizi che eventualmente riguardino la zona interessata dai lavori, e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici necessari affinché siano evitati danneggiamenti ai servizi stessi; saranno a suo carico gli eventuali danni arrecati al servizio. Saranno perfezionati a cura dell'Appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla stazione appaltante con i soggetti gestori di servizi interferenti con l'opera in oggetto e, se necessario, avviati altri per servizi non individuati nel progetto. Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto cantierabile si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare e ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'Appaltatore ivi compresa l'eventuale progettazione della loro rimozione, approvata e accettata dagli enti gestori. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione del progetto cantierabile, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, Friuli Venezia Giulia Strade conferisce all'Appaltatore stesso il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Friuli Venezia Giulia Strade provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei pubblici servizi dopo adeguata contabilizzazione delle stesse.
- 25 L'Impresa è obbligata a far pervenire al Servizio Geologico del Ministero dell'Industria, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464/1984, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge;
- 26 Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Impresa di osservare la normativa vigente in materia.
- 27 L'Impresa è tenuta, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere al ripristino delle aree interessate dai cantieri e dei lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fideiussori a garanzia;
- 28 Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute;
- 29 All'osservanza, durante l'esecuzione dei lavori, delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, o D.U.V.R.I., e del Piano operativo di sicurezza. Qualora ciò non avvenga, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, può disporre la sospensione dei lavori senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo detta sospensione imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza delle

disposizioni di sicurezza impartite, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.14/2002 e s.m.i..

- 30 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera del personale della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..
- 31 L'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere di propria competenza, nonché ad eseguire il relativo pagamento entro i termini previsti. In caso di omissione di tali denunce, l'Appaltatore sarà altresì responsabile di qualunque danno che possa derivare alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. da detta omissione.
- 32 Per quanto attiene ai sottoservizi, si prende atto che il progetto esecutivo è stato predisposto secondo le informazioni acquisite dagli enti o società titolari o concessionari di appositi diritti. Nel caso di riscontro di interferenze significative non rilevate dal progetto esecutivo, l'Appaltatore si impegna a farle rimuovere a sue spese.
- L'Impresa sarà unica responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla natura e posizione di sottoservizi ed impianti, ne potrà avanzare, durante i lavori, pretese imputabili a carenti informazioni del Progetto Esecutivo in merito a servizi di rete e impianti.
- 33 A comunicare il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del presente appalto per avere riferimenti utili nel caso di necessità.
- 34 Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice gli oneri derivanti dall'esecuzione di eventuali analisi e caratterizzazione dei materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni (Art. 41 bis del D.L. 69/2013 del "Decreto del fare") e dei materiali di risulta. L'appaltatore dovrà altresì provvedere a propria cura e spesa alla relativa gestione (così come definita all'art.183 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.). In particolare, sarà un onere a carico dell'Appaltatore lo smaltimento dei suddetti materiali presso discariche autorizzate ovvero il loro conferimento in impianti autorizzati alle operazioni di recupero. A tal fine, dovranno essere prodotti i relativi formulari di identificazione previsti dall'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i..
- 35 L'Impresa inoltre avrà l'onere del ripristino dei luoghi e della pulizia degli stessi alla fine dei lavori.
- 36 La verifica dei calcoli statici, se previsti, relativi alla realizzazione delle opere di progetto; l'Impresa dovrà inoltre ai sensi di Legge, se previsto, provvedere al deposito dei sopracitati calcoli e di tutta la documentazione necessaria alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici della Provincia di competenza al fine di ottenere le debite autorizzazioni.
- 37 Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 del 20/11/1984 "Segnaletica relativa ai lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche", con particolare riguardo ai casi di sosta prolungata, ai cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle corsie di traffico (marcia o sorpasso), ai lavori su svincoli, nonché dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 1220 del 22/07/1983 "Sistema segnaletico per veicoli e mezzi operativi in lento movimento sulle careggiate stradali a due corsie", con particolare riguardo ai cantieri mobili, compresi gli aggiornamenti e le prescrizioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., e relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione n.495/92 e s.m.i. nonché dalle Leggi e circolari complementari attuative;

ART. 11 - NORMATIVA ANTIMAFIA

- 1 Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione delle infiltrazioni di stampo mafioso nelle imprese, sia quelle appaltatrici, sia quelle titolari dei sub-contratti connessi all'appalto in questione, l'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla legge e dal Capitolato Speciale di Appalto, ha

l'onere e la responsabilità di fornire all'Amministrazione, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
 - elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
 - elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro;
- 2 A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato:
- un sistema di ingresso controllato dei varchi con personale che annoti (rapportino giornaliero) tutti i transiti;
 - registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.
- 3 Inoltre, ai fini di consentire una rapida verifica da parte del personale dell'Amministrazione, l'Appaltatore deve presentare, all'approvazione della Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dal verbale di consegna, lo schema organizzativo di controllo con definizione:
- del cartellino magnetico di riconoscimento di cui dovrà essere dotato tutto il personale presente in cantiere a vario titolo;
 - dei colori dei caschi e rispondente colore del cartellino di riconoscimento;
 - del tipo di tabella di riconoscimento di cui tutte le macchine operatrici ed i mezzi adibiti a trasporto materiali dovranno essere muniti;
 - delle attrezzature informatiche per il controllo degli ingressi;
 - del personale preposto al controllo e che risponderà alla Direzione dei Lavori;
 - dello schema del registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera.
- 4 L'Appaltatore è inoltre obbligato a fornire, oltre a quelli di subappalto, nolo a caldo e forniture, previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto, anche copia di tutti i contratti di nolo a freddo, trasporto o simili, con allegata una dichiarazione impegnativa contenente le indicazioni utili per individuare con esattezza il mezzo noleggiato (dotato di copia del documento di proprietà o simile) come tempo presunto del noleggio, ammontare presunto delle ore necessarie, importo presunto del contratto.
- 5 L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Direzione dei Lavori ogni informazione su inizio, fine o sospensione di ciascuno dei contratti di cui sopra.
- 6 La Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. rilascerà l'autorizzazione al subappalto, ove previsto, previa acquisizione della Certificazione Antimafia di cui al D.P.R. 252/98. Per i contratti per i quali non è prevista dalla legge l'autorizzazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del sub-contratto, trasmetterà alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la documentazione necessaria per la verifica antimafia, di cui al D.P.R. 252/98. Il subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa nel caso in cui venga negato il rilascio della certificazione.
- 7 L'Affidatario dovrà acquisire e trasmettere alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in relazione ai contratti che stipulerà, la seguente documentazione, indipendentemente dall'importo del contratto e ferma restando la documentazione obbligatoria:
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;
 - Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante contenente:
 - i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale) del medesimo dichiarante e di ogni socio per le S.n.c. e di ogni socio accomandatario per le S.a.s. (indicando le relative quote); degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali, nonché dei

direttori tecnici per le imprese di costruzione;

- i dati dell'Impresa (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A. e di codice fiscale.
 - Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante (delle società di capitali) ai sensi del D.P.C.M. n 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'Impresa completi dei dati anagrafici.
- 8 Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni di un'altra persona giuridica, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile.
- 9 In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere prodotte dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa componente l'associazione temporanea.
- 10 Per ogni persona fisica della quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovrà essere altresì comunicato anche il relativo Codice Fiscale.

ART. 12 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- 1 I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere per caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia; nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno rispondere ai canoni della migliore qualità in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati.
- 2 Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Generale (D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.).
- 3 In ogni caso, prima della posa in opera, i materiali dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
- 4 I materiali provveranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
- 5 Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche tecniche volute; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
- 6 Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati nel presente atto contrattuale, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori e l'approvazione del Responsabile del Procedimento.
- 7 Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi (art. 25 del Capitolato Generale D.P.Reg. n.166/03).

ART. 13 - PROVE DEI MATERIALI

a) Certificati.

- 1 Per poter essere autorizzato all'impiego dei vari tipi di materiali (misti, lapidei, bitumi, conglomerati ecc.) prescritti dal presente atto contrattuale, l'Appaltatore, prima dell'impiego, dovrà esibire alla Direzione dei Lavori per ogni categoria di lavoro quei certificati, rilasciati da un laboratorio ufficiale, che verranno eventualmente richiesti dalla Direzione dei Lavori stessa.
- 2 Tali certificati dovranno contenere i dati relativi alla provenienza e all'individuazione dei singoli materiali e loro composizione, agli impianti e luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o fornitura in rapporto ai dosaggi e composizioni proposte.

b) Prove dei materiali.

- 3 In relazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa qualità e caratteristiche dei materiali e loro accettazione, l'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare; i campioni saranno prelevati in contraddittorio fra le parti.
- 4 Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., previa apposizione del sigillo o della firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.
- 5 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, obbligatori o specificatamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori e dall'organo di collaudo; le relative spese saranno a carico della Stazione Appaltante.

ART. 14 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI

- 1 Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **180 (centottanta), consecutivi e continui**, a decorrere dal verbale di consegna (art. 78 D.P.Reg. n.165/03) comprensivo di giorni **30 (trenta)** per andamento stagionale sfavorevole.
- 2 Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra fissato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.15 del D.P.Reg. n.166/03 e s.m.i.. Il pagamento della penale non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni patiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 15 - INTERFERENZE

- 1 Saranno perfezionati e finalizzati a cura dell'appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla stazione appaltante con i soggetti gestori di servizi interferenti con l'opera in oggetto e, se necessario, avviarne altri per servizi non individuati nel progetto posto a base di gara.
- 2 Resta inteso che qualora dovessero verificarsi ulteriori necessità in ordine alle espropriazioni, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione, approvata ed accettata dagli enti gestori. Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle eventuali verifiche e degli eventuali sondaggi propedeutici alla realizzazione delle opere, ovvero delle eventuali operazioni di bonifica da ordigni bellici, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto né durante le operazioni di consegna dei lavori; in tale circostanza Friuli Venezia Giulia Strade conferisce all'Appaltatore stesso il mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Friuli Venezia Giulia Strade provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei pubblici servizi soggetti a spostamento in quanto interferenti, purché gli stessi non siano disciplinati da pregresse convenzioni che pongano tale onere a carico del soggetto gestore.

ART. 16 - PAGAMENTO ACCONTO – ANTICIPAZIONE - CONTO FINALE

- 1 Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.
- 2 L'anticipazione, nella misura prevista di legge, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.
- 3 La predetta anticipazione verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati, secondo quanto previsto dal citato art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di

conversione 9 agosto 2013, n. 98. Sull'importo di ogni certificato di pagamento verrà operata la ritenuta, per il recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.

- 4 Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, con le seguenti caratteristiche e condizioni:
 - l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma contrattuale dei lavori;
 - la garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme allo schema - tipo 1.3, di cui all'Allegato al predetto decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le previsioni dell'art. 140 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché con le condizioni di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 5 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.
- 6 L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e più in particolare se l'Appaltatore accumula un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al cronoprogramma contrattuale. In tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale, sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- 7 Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo in merito all'anticipazione, la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti:
- 8 L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogniqualvolta il suo credito liquido al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute raggiunga la somma di € 200.000,00;
- 9 Sul certificato di pagamento, a norma dell'art. 7 del Capitolato Generale, sarà effettuata la trattenuta di garanzia pari allo 0,50%, a tutela dei lavoratori.
- 10 Qualora l'Impresa maturi un pagamento in acconto dovrà presentare la Dichiarazione di Conformità dell'installazione nella quale il Direttore Tecnico dell'Impresa installatrice garantirà la corrispondenza dell'opera eseguita fino ad all'ora con le prescrizioni del certificato di omologazione o del rapporto di prova, tale dichiarazione dovrà essere emessa anche all'ultimazione dei lavori per l'intera opera eseguita.
- 11 Nel caso di sospensioni di lavori di durata superiore a 90 giorni, a norma dell'art. 110 del D.P.Reg. n.165/03, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione stessa, al netto della ritenuta.
- 12 Il conto finale dei lavori, corredato dalla documentazione prevista dall'art. 114 del D.P.Reg. n.165/03, sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

ART. 17 - VERIFICHE, COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

- 1 All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori, o qualora previsto, in fase di esecuzione, la Direzione dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare l'efficienza dei lavori effettuati.
- 2 Il collaudo/certificato di regolare esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunque redatto entro 90 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori. Detto certificato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.14/2002 e s.m.i., ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si ritiene tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.

- 3 La corresponsione all'Appaltatore della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
- 4 Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,50%, non potrà superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n.166/03.
- 5 Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore del collaudo stesso, si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.14/2002 e s.m.i..
- 6 Così come previsto dall'art. 138 del D.P.Reg. n.165/03 e dall'art. 43 del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.Reg. n.166/03) l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera idonei ad eseguire tutte le operazioni necessarie collaudo.
- 7 Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore. Nell'eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore le spese di visita della Stazione Appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze e per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
- 8 Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalle competenti autorità. Qualora dal documento risultino irregolarità dell'Impresa appaltatrice, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.

ART. 18 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

- 1 I prezzi unitari indicati nel presente articolo ed assoggettati al ribasso offerto, si intendono in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:
 - per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi e ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del cantiere;
 - per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
 - per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
 - per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nei titoli successivi del presente Capitolato; le spese generali e le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico e privato.
- 2 Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché le spese per tutti gli impianti, dotazioni personali, ecc., previsti dalle norme in vigore per la sicurezza e la prevenzione infortuni alle quali l'Appaltatore dovrà strettamente attenersi.
- 3 Sono altresì implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati capitolari, quali mezzi di fissaggio, organi di

raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili, ecc.

- 4 Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo e negli articoli del Capitolato, sono stati tenuti in conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e dei noleggi.
- 5 I prezzi unitari sotto elencati ed assoggettati al ribasso offerto si intendono quindi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza.
- 6 Ai sensi dell'articolo 42 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali o indicato dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora i materiali di risulta siano richiesti in cessione dall'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito o concordato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
- 7 I prezzi in base ai quali, con la detrazione del ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori, i noli e le forniture sono quelli contenuti nell'elaborato "Elenco Prezzi Unitari" parte integrante del presente contratto d'Appalto.

ART. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

- 1 Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o non sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse sarà a cura e carico dell'Impresa.
- 2 Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione causando minore disagio possibile e provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando a tal fine sia le disposizioni di legge, che le prescrizioni che dovesse dare la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
- 3 L'Impresa sarà responsabile, in tutte le sedi giudiziarie, dell'osservanza di quanto specificato in questo articolo.
- 4 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
- 5 Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e adottando ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori; a richiesta insindacabile di questa, l'Impresa potrà essere obbligata inoltre a servirsi di lavoro notturno.
- 6 Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa sarà addebitata all'Impresa stessa.
- 7 Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.
- 8 Qualora nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
- 9 L'Impresa tuttavia è tenuta a riparare tempestivamente dette variazioni od ammaloramenti ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi d'Elenco; in casi di particolare urgenza Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

- 10 Anche nel caso in cui la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. intendesse ritardare l'esecuzione del binder e del tappeto, oppure di quest'ultimo soltanto, ed aprire al transito la sede stradale sugli strati di base (macadam e semi-penetrazione, oppure tout-venant bitumato, od altro), la manutenzione del piano viabile sarà a intero carico dell'Impresa, con le avvertenze di cui al presente articolo, fino al collaudo del tappeto di usura.
- 11 All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in ottimo stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.
- 12 All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.
- 13 Quando gli importi dei rifacimenti manutentori apportati dall'Impresa, nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

ART. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

- 1 L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
- 2 Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Friuli Venezia Giulia S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera, come indicato nell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto - D.P.Reg. n.166/03 e nell'art. 88 del D.P.Reg. n.165/03.
- 3 L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni ed è comunque tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese, come previsto dall'art. 31 del Capitolato Generale d'appalto D.P.Reg. n.166/03.
- 4 Non saranno considerati danni di forza maggiore, anche se causati da gelo, neve o precipitazioni piovose, non alluvionali, di eccezionale intensità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

ART. 21 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI

- 1 Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dovrà attuare quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento (o D.U.V.R.I. qualora previsto) e nel Piano operativo di sicurezza che costituisce parte integrante del presente atto contrattuale.
- 2 L'Impresa dovrà provvedere inoltre, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, interruzioni o ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo n.285/92, e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i..
- 3 Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
- 4 Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
- 5 Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nel caso di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

- 6 L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
- 7 Come pure nel caso che Provincie, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.
- 8 Inoltre, trattandosi di lavori che possono interessare servizi esistenti nel corpo stradale o nelle sue pertinenze (condotte, cavi, ecc.), l'Impresa è obbligata ad effettuare un sopralluogo con il capo cantoniere sorvegliante ed effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione dei servizi sopra detti.
- 9 Accertata l'esistenza di uno o più di tali servizi, l'Impresa è obbligata ad avvertire immediatamente la direzione dei lavori affinché possano essere adottati, d'intesa con l'Ente gestore del servizio, i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori senza arrecare danno al servizio stesso.
- 10 In tal caso l'Impresa sarà obbligata ad eseguire i lavori alla presenza di un rappresentante dell'Ente gestore e resta inteso che, da un lato nessun compenso sarà dovuto per gli oneri sopra detti o per eventuali attese che si rendessero necessarie, intendendosi questi compresi nel prezzo relativo, dall'altro saranno a suo carico gli eventuali danni arrecati al servizio.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

- 1 Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto nei piani di cui all'Articolo 7 e nella normativa vigente in materia), nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
- 2 Resta convenuto che, qualora si verificano danni alle persone o alle cose, per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazioni dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di Esecuzione, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che possa provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si siano verificati.

ART. 23 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

- 1 L'Appaltatore ha l'obbligo, a norma dell'art. 83 del D.P.Reg. n.165/03, di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che siano state disposte dal Direttore dei Lavori, entro i limiti di cui al citato articolo, purché non mutino la natura dei lavori compresi nell'appalto.
- 2 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma qualora comportino categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, a norma dell'art.85 del D.P.Reg. n.165/03.
- 3 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione sono ammesse secondo quanto previsto dal D.P.Reg. n.165/03.
- 4 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 27 della L.R. n.14/2002 e s.m.i. e dell'art.29 del Capitolato Generale D.P.Reg. n.166/03.

ART. 24 - CONTABILITA' E NORME DI MISURAZIONE

- 1 La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres. e del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale

approvato con D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres..

- 2 Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori liquidati a corpo sia per quelli liquidati a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale, di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione delle quantità, parziali e totali (quote, prospetti e quanto altro necessario), nonché delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata.
- 3 Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da trasferire, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno dall'Appaltatore consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori.
- 4 Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito ai pagamenti.
- 5 L'Impresa ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori il sistema di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le misurazioni dei lavori.
- 6 La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
- 7 Tutto ciò premesso e stabilito, si precisa che:
 - i lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come indicato in progetto, anche se, dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.
 - i lavori a corpo saranno controllati e contabilizzati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e confrontate con le quantità rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante del Contratto di Appalto, al fine di verificare la corrispondenza tra le opere eseguite e quelle progettate. La loro liquidazione verrà effettuata a percentuale di avanzamento di opere compiute secondo lo schema prestabilito in via contrattuale.
- 8 Nel caso, invece, in cui dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle indicate in progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori, sarà in facoltà insindacabile della Direzione dei Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa; soltanto qualora le minori dimensioni, sentito il Progettista, risultassero compatibili con la funzionalità e la stabilità dell'opera, la Direzione dei Lavori potrà ammettere in contabilità le quantità effettivamente eseguite.

PARTE PRIMA - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO		
n	GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI	IMPORTO [€]
A.1	Lavori stradali	361.872,35
A.2	Lavori di fognatura e acquedotto	134.620,51
A.3	Lavori di pubblica illuminazione	75.507,14
A	TOTALE OPERE A CORPO	572.000,00

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1 Le controversie tra la FRIULI VENEZIA GIULIA Strade S.p.A. e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza del presente appalto, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Trieste.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

- 1 Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.
- 2 Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.
- 3 Si richiama il diritto della Stazione Appaltante di esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, come sancito nell'art. 4 del Capitolato Generale (D.P.Reg. 166/03).

ART. 27 - ESPROPRI

- 1 L'Amministrazione, qualora necessario, provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.
- 2 L'impresa provvederà invece a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, impianto dei cantieri, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, cave, ecc.
- 3 Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle cave e delle discariche ritenute necessarie, risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione appaltante, che, pertanto, ed in ogni caso rimane del tutto estranea.

ART. 28 - OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE

- 1 Oltre all'osservanza di tutto quanto specificato nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta, per fatto espresso, all'osservanza di tutte le norme di legge in materia. In particolare la stessa dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in relativa ai Lavori Pubblici (L.R. 31.05.2002 n.14, D.P.Reg. 05.06.2003 n.0165/Pres., D.P.Reg. 05.06.2003 n.0166/Pres., etc.), dal codice civile e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 29 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 1 Con riferimento al D.Lgs. n. 196 del. 30/06/2003, si precisa quanto segue:
 - soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è il la Società Friuli Venezia Giulia Strade;
 - le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara.
 - la Società potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
 - personale interno della stessa Società coinvolto nel procedimento;
 - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 del 07/08/1990.
- 2 I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

ART. 30 - CARTELLO DI CANTIERE

- 1 L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito più esemplari (con un massimo di 3) del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 270 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 31 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

- 1 L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

ART. 32 - SPESE DI CONTRATTO

- 1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- 2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
- 3 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione il capitolato generale.
- 4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le spese di stipulazione, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto e dei suoi allegati e copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.
- 6 L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1 Qualora la Stazione Appaltante si avveda, in qualsiasi modo che le transazioni relative al presente appalto si sono svolte senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa, provvederà senza indugio e senza poter esercitare alcuna discrezionalità in merito, ai sensi dell' art n° 3, comma 8 della Legge 136/10 – Piano Straordinario Contro Le Mafie alla risoluzione dello stesso mediante comunicazione all' Appaltatore a mezzo di Raccomandata A/R.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Udine, **Novembre 2013**

Il Tecnico Responsabile

Ing. **Adriano Runcio**

